

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELINI, BANDIERA, ACCAME

Presentata il 21 gennaio 1977

Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975,
n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale
della marina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando il Parlamento fu impegnato a valutare la condizione di carriera degli ufficiali dei ruoli speciali, a seguito dell'approvazione della legge per gli ufficiali di complemento n. 824 del 1973, constatò una vera ingiustizia legislativa; l'assurdo che si era determinato consisteva nel fatto che: gli ufficiali di complemento giustamente avevano ottenuto il rapporto di impiego permanendo nel grado maturato, mentre quelli dei ruoli speciali provenienti dal complemento (vincitori di concorso) per ottenere il rapporto di impiego avevano subito la retrocessione di grado tornando all'iniziale della carriera (molti di loro erano già capitano con una certa anzianità e ritornarono al grado di sottotenente con anzianità zero ai fini della carriera).

L'unico modo concreto per riparare all'ingiustizia fatta e al danno subito da questi ufficiali transitati dal complemento al ruolo speciale era la ricostruzione della carriera come se il passaggio nel ruolo speciale non fosse mai avvenuto; a tanto non si volle giungere da parte del Ministero della difesa per non creare scavalca-

menti che avrebbero determinato altre ingiustizie.

Tenendo conto di quanto espresso dal Ministero della difesa, la Commissione difesa nell'esaminare la legge 2 dicembre 1975, n. 626 decise di agire in due direzioni: da una parte quella di sbloccare l'intasamento esistente nei ruoli speciali auspicato dallo stato maggiore e dal Ministero della difesa, e dall'altro quella di ridurre alcune permanenze eccessive nei gradi. Fu portata la permanenza nel grado di tenente dell'esercito, per tutti coloro che facevano parte dei ruoli speciali alla data di entrata in vigore della legge, da otto a quattro anni, considerando le anzianità svolte in più come se svolte nel grado di capitano, mentre per quelli della marina si stabilì che le anzianità svolte nel grado di sottotenente di vascello superiori a cinque anni dovevano essere valutate (agli effetti giuridici) come se svolte nel grado di tenente di vascello, mentre quelle svolte in più di dodici anni complessivi nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello dovevano essere considerate come se svolte nel grado di capitano di corvetta.

Tanto fu riportato come espressione di volontà legislativa con abbastanza chiarezza letteraria nel secondo comma dell'articolo 8 della legge in esame. Si tenga conto però che si trattava di un emendamento non completamente condiviso dal Governo e che fu approvato a maggioranza, e che pertanto, non ebbe un giusto coordinamento con il resto della legge; sarebbe stato bene, per rispondere alla volontà espressa dal legislatore farne un articolo aggiuntivo e non il secondo comma dell'articolo 8.

È chiaro da quanto detto che la volontà del legislatore era quella di promuovere a capitano di corvetta tutti coloro che si trovavano nell'anzianità di dodici anni, e solo per non creare scavalcamenti (tenendo conto di quanto chiesto dal Ministero della difesa) si fece riferimento ai rispettivi quadri di avanzamento.

L'articolo 8 è risultato in verità poco chiaro e ha dato adito a interpretazione diversa; per citarne una, che sembra la più importante: pur se il termine è imperativo « gli ufficiali che godono dell'anzianità rivalutata... (sono promossi in sopran-

numero) » indicazione questa che esplicita con chiarezza la volontà del legislatore che devono essere promossi tutti coloro che si trovano in quella determinata condizione; l'interprete ha tenuto conto del primo comma dell'articolo 8 che fa riferimento « sino alla completa copertura dell'organico » e quindi il soprannumero lo ha inteso al quadro di avanzamento e non all'organico. Non solo in questa interpretazione non trova applicazione la volontà del legislatore, ma non trova affermazione nemmeno la necessità espressa dal Ministero della difesa di sbloccare gli intasamenti; di fatto, l'interpretazione della legge ha ricreato la condizione dello intasamento e annullato ogni possibilità di applicazione del successivo articolo 10.

Si rende quindi necessario onorevoli colleghi l'approvazione della modifica dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 nel contenuto di questa proposta di legge, la quale, è solamente esplicativa di quanto contenuto come espressione di volontà nel vecchio articolo ed aggiunge quanto è indispensabile per non creare ulteriori contrasti con altri articoli della stessa legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 viene così modificato: dopo il primo comma:

ART. 8-*bis*.

Nella prima applicazione della legge, le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello superiori ai dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello, sono promossi capitano di corvetta in soprannumero all'organico; in soprannumero all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono stati promossi in applicazione della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti dei dodici anni di anzianità complessiva nei due gradi.

Per le promozioni in organico da effettuarsi per gli anni 1975, 1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento alla luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico.

Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti, le promozioni ulteriori previste per anzianità, determinate anche dalle rivalutazioni delle anzianità previste dal primo comma, avvengono in soprannumero, purché in possesso dei titoli necessari e sia stato promosso il pari anzianità di grado degli ufficiali facenti parte dei rispettivi ruoli in organico.

I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno considerati come riduzione in organico dei rispettivi ruoli nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello.